



# COMUNE DI COLLI VERDI

PROVINCIA DI PAVIA

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9 IN DATA 27/03/2019

### OGGETTO:

**I.U.C. - REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI  
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).**

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **VENTISETTE** del mese di **MARZO** alle ore **SEDICI** e minuti **QUINDICI** nella sala delle adunanze consiliari.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. **FAZIA MERCADANTE UMBERTO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **DOTT. SALVATORE GENARO** nella sua qualità di Commissario Prefettizio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



# COMUNE DI COLLI VERDI

PROVINCIA DI PAVIA

---

## Parere preventivo allegato alla Delibera del Consiglio Comunale N. 9 del 27/03/2019

### OGGETTO:

**I.U.C. - REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI  
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).**

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Contabile	Favorevole	25/03/2019	Degli Antoni Stefano	
Tecnico	Favorevole	25/03/2019	Ferri Barbara	

## IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che con Legge Regionale n. 27 del 28/12/2018 pubblicata sul B.U.R.L. Supplemento al n. 53 del 31/12/2018 è stato istituito il Comune di Colli Verdi, sorto dalla fusione dei Comuni di Canevino, Ruino e Valverde;

Richiamato il Decreto Prefettizio, prot. 69912/AREL Proc. n. 2251/2018 del 31.12.2018, di nomina del sottoscritto a Commissario Prefettizio del Comune di Colli Verdi, nato dalla fusione dei Comuni di Canevino, Ruino e Valverde;

Richiamata la legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 31/12/2018 – Supplemento Ordinario n. 62/L - in vigore dal 01/01/2019;

Dato atto che con Decreto del Ministero Interno in data 25 gennaio 2019 "*Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019*" è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2019, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell'art. 1 L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), venne istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con decorrenza 01/01/2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione ed alla funzione dei servizi comunali;

La I.U.C. è composta da:

- I.M.U. (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale dovuta da possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (Tributo servizi indivisibili), componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali;
- TARI (Tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Ritenuto che i preesistenti Comuni di Canevino, Ruino e Valverde hanno approvato, per ragioni di chiarezza espositiva e maggiore praticità, tre distinti regolamenti (I.M.U. – TASI – TARI) di disciplina della nuova IUC (Imposta comunale Unica) e ritenuto di dover confermare tale impostazione normativa;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014):

- 669: il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione – in ogni caso – dei terreni agricoli;
- 671: la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- 672: in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario, a decorrere dalla data della stipula del contratto di locazione e per tutta la durata; per durata del contratto di

locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

- 676: l'aliquota di base della TASI è pari all'1 (UNO) per mille. Il Comune, con delibera del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 446/97, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- 677: il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel I e II periodo, per un ammontare complessivamente non superiore all'0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 06.12.2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalente a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 D.L. 201/2011.
- 678: per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;
- 681: nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel Regolamento, compresa tra il 10 ed il 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è composta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Visto il D.L. 06.03.2014, n. 16: "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche", convertito con modificazioni dalla legge 02/05/2014 n. 68;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con i regolamenti I.M.U. – T.A.R.I. – T.A.SI., costituenti la nuova Imposta Unica Comunale – I.U.C. – sottoposti all'esame del

consiglio comunale nella seduta odierna unitamente al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019;

Considerato che, ai sensi dell'art. 10 comma 4 d.l. 08/04/2013 n. 35, dall'anno 2013 le delibere per aliquote I.M.U. nonché i regolamenti di imposta devono essere inviati esclusivamente per via telematica al portale per il Federalismo Fiscale, e acquisiscono efficacia con la pubblicazione sul sito del MEF;

Visto lo schema di regolamento per l'Istituzione e l'applicazione della TA.SI, nell'impianto costitutivo e normativo sopra richiamato;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione del precitato regolamento, che si compone di n. 20 (venti) articoli ed in copia si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Verificato che la presente deliberazione, unitamente al Regolamento, dovranno essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso Ministero;

Evidenziato che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B) del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Richiamato il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.

Visto lo Statuto comunale vigente;

## **D E L I B E R A**

1. TUTTO QUANTO ESPOSTO in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI APPROVARE, in relazione all'istituzione dell'**Imposta unica comunale (IUC)**, di cui all'art. 1 c. 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) nelle tre componenti IMU-TASITARI, il regolamento per l'applicazione del **TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – TASI** – che si compone di n. 20 (venti) articoli e che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato "A");

3. DI STABILIRE che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2019, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
4. DI STABILIRE che il regolamento e la relativa deliberazione di approvazione dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214 secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso Ministero in data 28 febbraio 2014;
5. DI DARE LA PIÙ AMPIA diffusione al regolamento TASI mediante avvisi pubblici, comunicati e pubblicazione sul Sito Internet comunale.

Indi dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Commissario Prefettizio  
F.to : DOTT. SALVATORE GENARO

Il Segretario Comunale  
F.to : FAZIA MERCADANTE UMBERTO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Addì, 29/03/2019

Il Segretario Comunale  
F.to FAZIA MERCADANTE UMBERTO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Addì, 29/03/2019

Il Segretario Comunale  
FAZIA MERCADANTE UMBERTO

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA \_\_\_\_\_**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Addì, \_\_/\_\_/\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to FAZIA MERCADANTE UMBERTO